



I.I.S. “L. SICILIANI – GIOVANNA DE NOBILI”

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico – Liceo Artistico
Via F. Acri – Pal. Petrucci s.n.c. – Catanzaro
C.M. CZIS022003 – C.F. 97115160794 – Tel. 0961/745131
CZIS022003@istruzione.it - CZIS022003@pec.istruzione.it

Circ. n. 5

I.I.S. "L.SICILIANI-G.DE NOBILI" CZ
Prot. 0000352 del 05/09/2024
VII (Uscita)

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Sito Web dell'Istituto
SEDI

OGGETTO: Fruizione permessi di cui alla Legge 104/92 art. 33 così come modificato dalla Legge n.105/2022- a.s.2024/2025. Comunicazioni.

Si informa il personale in indirizzo che il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto rilevanti novità relativamente alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario. L'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell'assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Il novellato articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2), del d.lgs. n. 105/2022 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni per l'assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto che possono fruirne in via alternativa tra loro: “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità' in situazione di gravità', che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto e' riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità' in situazione di gravità'. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità' in situazione di gravità', il diritto può' essere riconosciuto, su richiesta, a più' soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più' persone con disabilità' in situazione di gravità', a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità' in situazione di gravità' abbiano compiuto i 65 anni di età' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.

Pertanto, più soggetti aventi diritto possono richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi, alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.

Qualora ricorra il caso in cui più soggetti fruiscano alternativamente dei permessi mensili per assistenza alla medesima persona, il personale interessato, insieme alla documentazione, **dovrà comunicare, con autocertificazione resa ai sensi di legge, il/i nominativo/i di altro/i soggetto/i che alternativamente fruirà/ fruiranno dei permessi mensili, indicando il/i giorno/i di permesso fruiti alternativamente,**

MODALITA' DI RICHIESTA DEI PERMESSI L. 104/92

Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. 2023-2024

Ogni dipendente, sia esso Docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente.

Pertanto, tutte le richieste dovranno essere debitamente sottoscritte e inviate per e-mail (czis022003@istruzione.it – czis022003@pec.istruzione.it) entro il 14 settembre 2024.

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e ss.mm.ii., corredata dalla relativa documentazione (verbale- dichiarazioni degli altri familiari, ecc.), andrà inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta sarà inoltrata, per conoscenza, anche all'eventuale istituto di completamento a cui dovrà essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92. La richiesta potrà essere presentata secondo il modello allegato.

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente dovrà comunicare, con tempestività, alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Modalità di fruizione dei permessi di cui della legge 104/92

I permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e ss.mm.ii., se possibile, devono essere fruiti dal dipendente in giornate non ricorrenti e comunicati, salvo improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Filomena Rita Folino

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2 D.Lgs n.39/1993)